

Urto tra un autoveicolo ed un animale, chi risarcisce i danni

Il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'[art. 2052 c.c.](#) non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'[art. 2054, comma primo c.c.](#) nei confronti del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo sul presupposto che l'[art. 2054 c.c.](#), esprime principi di carattere generale ed applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione.

Tribunale di Perugia, sez. II, 16 aprile 2021

Il fatto

Con la decisione in esame il Tribunale di Perugia, adito in materia di risarcimento danni conseguenti (nel caso concreto) all'impatto tra un grosso cinghiale ed un'autovettura, si sofferma sull'operatività delle norme del codice civile che regolano la circolazione stradale, da un lato, e i danni cagionati da animali, dall'altro lato.

La decisione del Tribunale di Perugia

Il quadro normativo di riferimento si riviene, a livello codicistico, nell'[art. 2052 c.c.](#), secondo cui il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito e nell'[art. 2054, comma 1, c.c.](#), per il quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è **obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo**, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai sensi del secondo comma di tale ultima norma, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Le presunzioni previste dalle disposizioni in esame concorrono tra loro: una grava il conducente del veicolo dell'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro ([art. 2054 c.c.](#)); l'altra comporta una ipotesi di responsabilità oggettiva che grava il proprietario dell'animale dell'onere di provare che l'evento si è verificato per caso fortuito ([art. 2052 c.c.](#)).

Tale concorso tra le due richiamate opera anche nel caso in cui il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente (Cass. civ. sez. III, 7 marzo 2016, n. 4373) e ciò in quanto l'[art. 2054 c.c.](#) esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di ordine generale, che si applicano in favore di tutti i soggetti che dalla circolazione stradale comunque ricevano danni (Trib. Cagliari sez. II, 17 giugno 2015; Cass. civ. sez. III, 9 gennaio 2002, n. 200).

A sua volta l'art. 2052 c.c., pone una responsabilità che si fonda non già su un comportamento o un'attività commissiva o omissiva del proprietario dell'animale (o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso) bensì su una **relazione** (di **proprietà** o di **uso** che impone la **custodia** e la **sorveglianza**) intercorrente tra i predetti soggetti e l'animale.

Con la precisazione che: «ai sensi dell'art. 2052 c.c., la responsabilità del proprietario dell'animale è alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso il medesimo (sentenze 9 dicembre 1992, n. 13016, 12 settembre 2000, n. 12025, e 7 luglio 2010, n. 16023)» (Cass. civ. sez. III, 4 febbraio 2014, n. 2414; App. Campobasso 25 luglio 2017).

La norma poi, quale limite di tale responsabilità, prevede l'intervento di un fattore (come detto, il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle **modalità di causazione del danno**: la rilevanza del fortuito deve essere cioè apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi (Cass. civ. sez. III, 20 maggio 2016, n. 10402).

Spetta quindi all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso *secundum* o *contra naturam*, comprendendosi, in tale concetto, qualsiasi atto o moto dell'animale *quod sensu caret*, mentre il convenuto, da parte sua, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare – come anticipato - non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Giudice di Pace Campobasso 27 agosto 2019).

Orbene, quanto all'ipotesi di **danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale**, la sussistenza e la misura della responsabilità del conducente e del proprietario dell'animale devono essere determinate in base alle modalità del fatto concreto (v. Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2002, n. 200, cit.; Trib. Cosenza, 9 febbraio 2021, n. 301).

Infatti, tale concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale -la prima avente ad oggetto la colpa dell'agente e la seconda la responsabilità oggettiva del proprietario od utente dell'animale (basata solo sulla relazione di proprietà od uso) - comporta la loro pari efficacia e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato.

Ciò onera il **conducente** della dimostrazione di essere esente da colpa per aver **fatto tutto il possibile per evitare il danno** (consistente nel riscontro non solo del rispetto delle norme sulla circolazione stradale e di quelle sulla comune prudenza ma anche dell'effettuazione o tentata effettuazione di una manovra di emergenza) e grava invece il proprietario dell'animale della prova del caso fortuito, da intendersi quale fattore, estraneo alla sfera soggettiva del proprietario, idoneo ad incidere, interrompendolo, sul nesso causale tra la condotta dell'animale ed il sinistro (Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2013, n. 7260).

Quando non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria.

Inoltre, **il mancato superamento della presunzione da parte di uno degli interessati non implica di per sé esonero da responsabilità dell'altro**, se questi non abbia vinto la presunzione a suo carico.

In questo caso il concorso di responsabilità opererà secondo la struttura dell'[art. 1227 c.c.](#), richiamato dall'[art. 2056 c.c.](#), e cioè nei termini di accertamento del fatto colposo del creditore nella causazione del danno, con conseguente diminuzione del risarcimento ([Trib. Enna 20 agosto 2019](#)).

Infine, nel caso di **danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici** (ipotesi invero statisticamente molto frequente), non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'[art. 2052 c.c.](#) - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poichè al danneggiato spetta l'onere di provare che causa del danno sia stata la condotta e poichè, ai sensi dell'[art. 2054, I, c.c.](#), in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno ([Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2020, n. 7969](#)).

Riferimenti normativi:

[Art. 1227 c.c.](#)

[Art. 2056 c.c.](#)

[Art. 2052 c.c.](#)

[Art. 2054 c.c.](#)